

Dott. Raffaele DE SPIRITO
Revisore Contabile
Consulenza Assistenza Tributaria
Via Puglia n.8 - 20052 Monza MB
Tel/Fax 039 21 00 563 – 360 33 16 24
[e-mail: raffaeledespirito@tiscali.it](mailto:raffaeledespirito@tiscali.it)

*Contabilità separata
per attività istituzionale e attività commerciale.*

Le Associazioni e gli Enti non commerciali svolgono le attività previste dallo Statuto che abitualmente sono considerate di carattere “istituzionali” in quanto le stesse sono rivolte agli associati o a terzi nella previsione della “gratuità” delle stesse.

Sovente, per motivi che sono correlati alla gestione delle attività istituzionali svolte, si ricorre all’esercizio di attività complementari e connesse alle attività statutariamente previste al fine di poter reperire risorse economiche necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale. Queste attività, di natura chiaramente e dichiaratamente commerciali, devono essere gestite separatamente dalle attività principali secondo le disposizioni previste dalla legislazione tributaria vigente.

Pertanto, in occasione del contemporaneo svolgimento di attività istituzionali e di attività commerciali connesse, sia in forma semplificata o in forma agevolata prevista dalla Legge n. 398/1991, è necessario attenersi a quanto previsto dall’art. 144, 2° comma, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi D.P.R. 22.12.1986, n. 917 dall’art. 19-ter, 3° comma, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 – I.V.A..

Le richiamate legislazioni in materia di imposizione diretta e in materia di IVA impongono espressamente che in caso di contemporaneo esercizio di attività principale-istituzionale e di attività secondaria e connessa commerciale “*gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata*”.

Quanto sopra impone la tenuta di registri contabili separati e rendiconti separati ai fini delle risultanze della gestione annuale (Avanzo/Disavanzo o Utile/Perdita di gestione).

Gennaio 2008

Dott. Raffaele De Spirito